

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. FALANGA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.8.2012 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E 38, COMMA 1, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Falanga. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. CANOTTIERILAZIO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GIARRATANA NICCOLÒ SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ACQUEDOTTO/CANOTTIERILAZIO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 542 del 25.2.0211)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Canottierilazio Futsal di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2012 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI

ARTT. 35 E 38, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E ARTT. 36 E 38 N.O.I.F. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C. – COM. UFF. N. 82 DEL 7.2.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Ezio Capuano e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata con rinvio al I° Giudice per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DEL CUS CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUS CHIETI/BRILLANTE DEL 28.1.2012 – (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 494 DEL 17.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal CUS Chieti di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA €750,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.3.2012 AL SIG. SANTARELLO GIOVANNI;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. PACHECO COELHO EDUARDO,**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE FIORDELMONDO ANTONIO;**

INFLITTE SEGUITO GARA A.S.D. CITTÀ DI MONTESILVANO/A.S.D. AUGUSTA F.C. DEL 25.2.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 544 DEL 27.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 7 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete